

MINUTA

REPUBBLICA ITALIANA

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 1 - "GESTIONE ED ATTUAZIONE DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO"

U.O. 3 - "TUTELA DEI CORPI IDRICI, QUALITÀ DELLE ACQUE,
IMPIANTI DI TRATTAMENTO PER IL RIUSO DEL REFLUO"

Palermo, 04 MAR. 2015

Risposta a n°

del

Protocollo n. 9964

OGGETTO: Adempimenti relativi alla direttiva n°91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue (Decreto Legislativo n°152/06 e ss.mm.ii.).

Integrazioni alla circolare del 27 luglio 2011 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (G.U.R.S. n°33 del 05/08/2011).

Ai Comuni della Regione Siciliana

Ai Soggetti Gestori del Servizio Idrico integrato delle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo e Siracusa

Alle Autorità d'Ambito Territoriali Ottimali per la Gestione del Servizio Integrato delle Province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Siracusa, Messina, Ragusa e Trapani

e p.c. Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

All'Assessorato Regionale del Territorio e del Ambiente

All'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Al Dipartimento Regionale dell'Ambiente

All'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in Sicilia



All'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente
Strutture Territoriali di Agrigento,
Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo,
Siracusa, Messina, Ragusa e Trapani

Con Circolare del 27 Luglio 2011 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità pubblicata nella G.U.R.S. parte I n°33 del 05/08/2011, in considerazione che lo Stato Italiano è stato deferito alla Corte di Giustizia Europea in merito al mancato adempimento degli art. 3 - 4 e 10 delle direttiva n°91/271/CEE, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha invitato i Comuni ed i Soggetti Gestori di impianti di depurazione a provvedere all'istallazione presso i presidi depurativi, di misuratori di portata e campionatori in continuo delle acque reflue in entrata e in uscita entro il termine di 90 gg dalla pubblicazione della suddetta circolare e quindi entro il 4 Novembre 2011.

Quanto sopra nella considerazione che l'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n°152/06 ss.mm.ii., prevede che le analisi per la determinazione delle caratteristiche del refluo vengano effettuate su campioni medi ponderati nelle 24h.

I Comuni ed i Soggetti Gestori degli impianti di depurazione in molti casi non hanno provveduto all'installazione dei misuratori di portata e dei campionatori ed in atto molti presidi depurativi ne risultano sprovvisti.

L'inottemperanza alla Circolare 29 maggio 2011 potrà comportare il mancato adempimento all'art.10 della direttiva 91/271/CEE con le susseguenti sanzioni che la Comunità Europea potrà effettuare nei confronti dell'Italia.

Inoltre sia il Comune, sia il Soggetto Gestore dell'impianto che l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) non potranno effettuare rispettivamente in autocontrollo e controllo le analisi delle caratteristiche del refluo secondo le modalità di legge.

Ne consegue che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, organo regionale preposto al rilascio "dell'Autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione afferenti al Servizio Idrico Integrato", non può effettuare nessuna valutazione di merito, sulla capacità depurativa se le analisi acquisite non risultano conformi, per modalità di prelievo, alle disposizioni previste dal D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

Pertanto il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti procederà ad emettere provvedimento negativo all'istanza di Autorizzazione allo Scarico per i seguenti casi:

- per gli impianti di depurazione aventi potenzialità pari o superiore a 10.000 a.e. sprovvisti, sia in ingresso che in uscita, di misuratori di portata, di pozzetti fiscali sigillabili e di autocampionatori in continuo delle acque reflue necessari per la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché per consentire all'A.R.P.A. di potere effettuare i controlli cui istituzionalmente risulta essere preposta;
- per gli impianti di depurazione aventi potenzialità compreso tra 2.000 e 10.000 a.e. sprovvisti, sia in ingresso che in uscita, di misuratori di portata e di pozzetti fiscali sigillabili per la verifica del rispetto della sopracitata normativa, nonché per consentire all'A.R.P.A. di potere effettuare i controlli cui istituzionalmente risulta essere preposta, fermo restando l'onere a carico del Soggetto Gestore o del Comune di effettuare analisi in autocontrollo considerando campioni medi ponderati nelle 24 ore;
- per gli impianti di depurazione aventi potenzialità inferiore a 2.000 a.e. sprovvisti, sia in ingresso che in uscita, di misuratori di portata e di pozzetti fiscali sigillabili per la verifica del rispetto della sopracitata normativa, nonché per consentire all'A.R.P.A. di potere effettuare i controlli cui istituzionalmente risulta essere preposta.

Per quanto riguarda gli agglomerati in cui il relativo impianto di depurazione tratta un carico organico inferiore a 2.000 a.e. di natura esclusivamente domestica o assimilabile, se la rete fognaria è di tipo separato il Comune ed il Soggetto Gestore dell'impianto non saranno obbligati



ad effettuare il campionamento considerando campioni medi ponderati nelle 24 ore, fermo restando la presenza in ingresso ed in uscita di misuratori di portata e di pozzetti fiscali di controllo al fine di consentire alle competenti Strutture Territoriali di poter effettuare i relativi controlli periodici.

Quanto sopra in considerazione che, in tale circostanza il D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. non prevede limiti (salvo un trattamento appropriato) e il provvedimento di autorizzazione allo scarico viene rilasciato contemplando i limiti previsti dalla L.R. n°27/86, tutt'ora vigente.

La presente Circolare viene trasmessa alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE DELL'U.O. 3
(Ing. Girolamo Campanella)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1
(Ing. Giusto Ingrassia Strano)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Domenico Armenio)

